



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PATUANELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2018**

Modifiche all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni», contiene plurime deleghe legislative, relative, tra le altre cose, alla conferenza di servizi, al silenzio assenso, alla segnalazione certificata di inizio attività, al ruolo e alle funzioni della Presidenza del Consiglio, alla organizzazione dei ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici, alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e dei corpi di polizia provinciale, alle camere di commercio, ai servizi pubblici locali di interesse economico generale, alla modifica e abrogazione di disposizioni legislative che prevedano l'adozione di provvedimenti attuativi.

L'articolo 20, della suddetta legge n. 124 del 2015, prevede, più specificamente, il riordino della procedura dei giudizi davanti la Corte dei conti, concedendo al Governo un'ampia delega per la ridefinizione della disciplina processuale. Al comma 6 dell'articolo 20, è prevista l'adozione, entro due anni, di decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il presente disegno di legge proroga di un anno il termine per adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive al codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

La proroga si rende necessaria in quanto, per ottemperare pienamente alla *ratio* della legge di delega, la quale ha inteso limitare l'adozione di disposizioni integrative e correttive a quelle «che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune», si è ritenuto di dover svolgere un'attenta osservazione delle conseguenze prodotte dall'introduzione del codice di giustizia contabile per un tempo sufficientemente prolungato, tale da far emergere le reali esigenze di modifica.

Inoltre, il rispetto della complessa procedura prevista per la stesura dei provvedimenti correttivi dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, della legge 7 agosto 2015 n. 124, rischierebbe di contrarre eccessivamente il periodo di valutazione degli interventi necessari.

Per i motivi summenzionati, è auspicabile un celere esame del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo».

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00